CONSEGNATO NELLA SEDUTA DEL ...1.0. MAG. 2012





Disegno di legge

Conversione del decreto-legge 7 maggio 2912, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.

Premessa

Il decreto legge in esame pone con forza l'esigenza di dare finalmente attuazione alle disposizioni della legge 111/2011 che prevedevano l'avvio di un ciclo di spending review per la revisione della spesa delle amministrazioni centrali al fine di definire fabbisogni standard anche nella spesa centrale.

Queste disposizioni si affiancavano, da un lato, al programma di profonda riorganizzazione dell'amministrazione centrale e dei suoi uffici periferici (secondo le indicazioni contenute nell'art. 1 de decreto legge 138/2011) e dall'altro, alla definizione dei fabbisogni standard per tutte le istituzioni territoriali e già avviata per gli enti locali, nell'ambito dei decreti attuativi della legge delega sul federalismo fiscale e all'approvazione della nuova Carta delle Autonomie locali.

Se si guardano i dati relativi alla spesa dei Comuni e delle Province degli ultimi anni si può riscontrare come il processo di contenimento dei costi di funzionamento delle amministrazioni locali e di riqualificazione delle loro spese sia già stato avviato in modo strutturale.

ANCI ed UPI hanno da sempre ribadito che i processi di riduzione della spesa pubblica necessitano di un controllo serio della spesa corrente (da operarsi per gli enti locali nell'ambito delle disposizioni relative al patto di stabilità interno) e dell'avvio di un profondo riordino di tutte le pubbliche amministrazioni che passa per l'individuazione delle loro funzioni fondamentali e la razionalizzazione dell'amministrazione dello Stato e degli enti strumentali regionali.

Osservazioni di merito

ANCI ed UPI ritengono essenziale che tra lo Stato e le Autonomie territoriali ci definisca un'intesa sulla necessità di avviare un profondo processo di revisione della spesa pubblica che porti alla riduzione degli sprechi e al rilancio delle spese di investimento soprattutto a livello territoriale, e per quanto ci riguarda in piena coerenza con il processo di individuazione dei fabbisogni standard.

Il processo di razionalizzazione della spesa pubblica deve riguardare in modo paritario tutti i livelli di governo.

L'applicazione delle disposizioni del decreto 52/2012 dovrebbe riguardare in via principale e diretta solo le amministrazioni centrali, almeno per quanto riguarda l'esercizio di alcuni poteri, poiché l'automatica estensione agli enti territoriali comporterebbe una lesione della loro autonomia di spesa, nonché organizzativa e funzionale, costituzionalmente tutelata.



Inoltre, appare non comprensibile la previsione che in ordine alle Autonomie territoriali distingue fra Regioni e invece assoggetta senza alcuna criterio selettivo tutti i Comuni e le Province.

Questo punto va assolutamente chiarito: va definito l'ambito soggettivo di applicazione, definendo criteri e parametri per individuare i soggetti che potranno formare oggetto del monitoraggio e le modalità di selezione.

E' pertanto auspicabile che gli articoli 2 e 5 siano rivisti profondamente. Per le regioni e gli enti locali si possono prevedere procedure collaborative che portino a rivedere i comportamenti e le scelte, attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni interessate (come è previsto nel caso delle regioni) o attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze delle autonomie locali (prevedendo esplicitamente che il Commissario faccia le segnalazioni necessarie alla Conferenza stato – città autonomie locali).

E' invece apprezzabile la semplificazione delle procedure di acquisto elettronico di beni e servizi attraverso la Consip, per consentire anche alle amministrazioni territoriali che vi ricorrono di velocizzare gli acquisti e ridurre i costi di transazione.

La delicatezza dei temi trattati impone in ogni caso di istituire da subito nell'ambito della Conferenza unificata un <u>Tavolo di confronto tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali che consenta di seguire il percorso di approvazione del decreto legge in Parlamento per concordare modifiche condivise al provvedimento.</u>

